



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

DECRETO

N. 52

IN DATA 13-03-2025

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ADDITIVI E DEGLI AROMI ALIMENTARI COME MATERIA PRIMA E NEGLI ALIMENTI, COMPRESSE LE SOSTANZE AROMATIZZANTI DI AFFUMICATURA. REGIONE MOLISE. ANNI 2025/2027.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio

FRANCESCO SAVERIO ROSSI

Il Direttore del Servizio
SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E
SICUREZZA ALIMENTARE

MICHELE COLITTI

Il Direttore Generale per la Salute

DOTT.SSA LOLITA GALLO

IL COMMISSARIO AD ACTA AFFIANCATO DAL SUB COMMISSARIO AD ACTA

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;

- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm. ii;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro delineato i poteri del Commissario ad acta che agisce quale "*organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali*" (pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "*ordinanze emergenziali statali in deroga*" ossia "*misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro*" (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L. n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett.b) della L. n. 296/2006, quali norme che "*fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile*" (pag.11-12 della sentenza);

VISTI:

· l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

· l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "*// primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessaria aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, de/l'effettivo stato di avanzamento de/l'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente*";

PREMESSO che:

Ø Il Ministero della Salute - Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza alimentare - ex ufficio 6 - di concerto con la Direzione Generale della salute animale - ex ufficio 8 - con propria nota n. 5029-P del 06/02/2025, acquisita al protocollo unico regionale al numero 23738 in data 18/02/2025, agli atti, ha trasmesso a tutte le Regioni Italiane il Piano Nazionale riguardante il controllo ufficiale degli additivi e degli aromi alimentari come materia prima e negli alimenti,

comprese le sostanze aromatizzanti di affumicatura per il triennio 2025-2027;

Ø Il sopra citato testo integrale del Piano Nazionale riguardante il controllo ufficiale degli additivi

e degli aromi alimentari come materia prima e negli alimenti, comprese le sostanze aromatizzanti di affumicatura per il triennio 2025-2027 è stato trasmesso da questo servizio proponente ai direttori delle competenti UU.OO.CC. (*Servizio igiene degli alimenti d origine animale e Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione*) del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. con propria nota pec n. 25147 in data 19/02/2025;

VISTI:

- a) il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- b) il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i. relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- c) il Regolamento UE 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari _ omissis_ che, ai sensi dell'articolo 146 ha, tra l'altro, abrogato il Regolamento CE n. 882/2004 a decorrere dal 14 dicembre 2019;
- d) il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

ATTESO che il Ministero della Salute, come precisato nella propria sopra richiamata nota n. 5029-P/2025, invita le Regioni Italiane ad adottare un proprio piano di controllo regionale, programmando le attività di controllo ufficiale sulla base delle indicazioni e dei criteri specificati nel piano nazionale;

CONSIDERATO che il suddetto Piano, che rientra tra le attività istituzionali del Servizio Sanitario, è parte integrante del piano di controllo nazionale pluriennale previsto all'articolo 109 del Regolamento UE n. 625/2017 ed ha, come finalità, il controllo degli additivi e degli aromi alimentari sia come materia prima che negli alimenti, ivi comprese le sostanze aromatizzanti di affumicatura utilizzati negli alimenti sia di origine animale che di origine vegetale commercializzati sul territorio regionale, ai fini della salvaguardia e della tutela della salute dei cittadini consumatori;

DATO ATTO che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto "*i. adozione delle iniziative volte a garantire la puntuale ed appropriata erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico finanziario del Servizio sanitario regionale*" della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023;

VISTO il documento tecnico denominato "*Piano Nazionale di controllo ufficiale degli additivi e degli aromi alimentari come materia prima e negli alimenti, comprese le sostanze aromatizzanti di affumicatura - Anni 2025/2027. Disposizioni Regionali*", predisposto dalla competente struttura regionale, che si allega al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, previa istruttoria del funzionario incaricato, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il subcommissario ad acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul frontespizio del presente provvedimento

DECRETA

Articolo 1

1. E' recepito il Piano Nazionale di controllo ufficiale degli additivi e degli aromi alimentari come materia prima e negli alimenti, comprese le sostanze aromatizzanti di affumicatura, per il triennio 2025-2027, trasmesso dal Ministero della Salute con la succitata nota n. 5029-P del 06/02/2025;

Articolo 2

1. E' approvato il piano regionale di controllo ufficiale degli additivi e degli aromi alimentari come materia prima e negli alimenti, comprese le sostanze aromatizzanti di affumicatura, per il triennio 2025/2027, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Articolo 3

1. E' demandato al competente servizio regionale di prevenzione, veterinaria e sicurezza alimentare l'adozione degli adempimenti consequenziali di eventuali ulteriori provvedimenti tecnico-amministrativi che si dovessero rendere necessari per l'effettiva applicazione operativa sul territorio regionale del presente atto;

Articolo 4

1. il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Direttore Generale, al Direttore del Dipartimento unico di prevenzione, ai Direttori delle competenti U.O.C. igiene degli alimenti di origine animale e igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise ed al Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo ed el Molise "G. Caporale" di Teramo, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
ULISSE DI GIACOMO

IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82